

26

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessioni 1889-90.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 10. Marzo 1890.
dal Ministro delle Finanze

OGGETTO

Relatore

Orlando

Approvata nella tornata del 3. Maggio 1890



DISTRIBUITO AGLI UFFICI

il 29 Maggio 1870.

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

- | | | | |
|--------|-----------------------|--------|--------------------|
| Uff. 1 | <i>Adami</i> | Uff. 6 | <i>Cancellieri</i> |
| „ 2 | <i>Alghieri</i> | „ 7 | <i>Greco Luigi</i> |
| „ 3 | <i>Falconi</i> | „ 8 | |
| „ 4 | <i>Verolani Luigi</i> | „ 9 | |
| „ 5 | <i>Marrofolo</i> | | |

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

- Presidente** *Adami*
Segretario *Greco Luigi*
Relatore *Adami*

PRESENTATA LA RELAZIONE

il 29 Maggio 1870

Approvata la Legge nella tornata del *3 Maggio 1870*

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Alle ore <i>2 p.m.</i> del <i>30 Maggio 1870</i> nel <i>Ufficio 6°</i>
Alle ore <i>4 p.m.</i> del <i>2 Giugno 70</i> nel <i>Giudizio 1°</i>
Alle ore <i>12 m.p.</i> del <i>3 Giugno 70</i> nel <i>Calendario 12</i>
Alle ore <i>11 ant.</i> del <i>6 Aprile 1870</i> nel <i>Ufficio 5°</i>
Alle ore _____ del _____ nel _____
Alle ore _____ del _____ nel _____
Alle ore _____ del _____ nel _____
Alle ore _____ del _____ nel _____
Alle ore _____ del _____ nel _____
Alle ore _____ del _____ nel _____
Alle ore _____ del _____ nel _____
Alle ore _____ del _____ nel _____
Alle ore _____ del _____ nel _____
Alle ore _____ del _____ nel _____
Alle ore _____ del _____ nel _____
Alle ore _____ del _____ nel _____
Alle ore _____ del _____ nel _____

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, **che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.**

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA GIUNTA

composta dei deputati

Adami, Cancellieri, Galeotti, Greco Luigi, Massari
Giuseppe, Morosoli

sul progetto di legge presentato dal ministro delle finanze

nella tornata del 10 marzo 1870

Autorizzazione dell'iscrizione sul Gran Libro del debito
pubblico di lire 6000 di rendita 5 per cento a favore
del barone Antonio Tarchini-Bonfanti.

Tornata del 22 aprile 1870

SIGNORI! — Il progetto di legge, del quale oggi si tratta, è la rinnovazione di quello che già erasi presentato dall'onorevole signor ministro delle finanze nella tornata del 20 maggio 1869, salvo nel presente alcune modificazioni in ordine alle annate arretrate della rendita da iscriversi.

La vostra Giunta, presi ad esame i diversi documenti comunicatili, che confermano i fatti indicati nell'esposizione del progetto, ed ai quali si riferisce, ha ritenuto innanzitutto che il godimento della dotazione sullo Stato delle annue lire seimila riconosciuto e stabilito dal decreto reale del 13 settembre 1868 in favore del barone Antonio Tarchini-Bonfanti era un diritto ad esso spettante nella sua qualità di figlio adottivo del barone generale Bonfanti in forza del titolo costitutivo, ossia del decreto imperiale di Napoleone I del 15 agosto 1809 e delle lettere patenti del 6 ottobre 1810, onde esso generale venne nominato barone dell'impero col diritto di trasmettere tale titolo alla di lui diretta discendenza sia legittima, naturale od *adottiva* di maschio in maschio per ordine di primogenitura e del de-

creto del 4 ottobre 1810 e delle lettere patenti del 15 novembre 1812, onde venne pure investito della detta perpetua dotazione quale maggiorasco da essere trasmesso insieme al predetto titolo, ed alle medesime condizioni.

Era inoltre conforme agli articoli 59 e 60 del settimo Statuto costituzionale del regno italico del 21 settembre 1808, coi quali era sancito che i titoli di tale natura passerebbero alla discendenza legittima, naturale ed *adottiva* dell'investito di maschio in maschio per ordine di primogenitura; ma che per adottare un figlio secondo le regole del Codice Napoleone o trasmettere il titolo ad un figlio che si trovasse già adottato prima che il padre fosse investito del titolo, si rendeva necessaria la sovrana autorizzazione.

Analogo era pure il disposto del paragrafo 182 del Codice civile austriaco circa tale sovrano consenso od autorizzazione, e conformi nella sostanza i principii vigenti nel regno circa al regio beneplacito o gradimento per tale riguardo.

Conseguentemente è chiaro che il riconoscimento di

219

quel diritto nel barone Tarchini-Bonfanti avvenuto col reale decreto svenunciato, non fu già la collazione di un beneficio o di una liberalità a di lui favore, ma sibbene l'autorizzazione sovrana a che quel diritto, come sovra prestabilito, potesse liberamente esplicarsi nel successore figlio adottivo, perchè al sovrano parve che, sia per la condizione della di lui nascita, sia per la di lui professione e condotta in società, egli fosse degno di succedere al padre adottivo anche nel godimento di quel titolo e di quella dotazione; ed in tali principii vedesi concordare il Consiglio di Stato tanto nel relativo parere del 26 maggio 1868, quanto in altri consimili, fra i quali, in quello concernente Pietro Bolognini figlio adottivo del barone generale Zucchi in data del 7 settembre 1860.

Dopo di ciò ha la Giunta considerato che, a rendere valida nell'intrinseco e nelle forme l'adozione in figlio del dottore Antonio Tarchini fattasi dall'or fu generale Antonio Bonfanti coll'istrumento del 21 novembre 1849 in Milano, dovevano per i più noti principii osservarsi le norme del diritto comune vigenti a quel tempo in detta città, ossia le prescrizioni del Codice civile austriaco, essendo ben certo, come trattandosi di disposizioni legislative concernenti lo stato delle persone e toccanti così all'ordine pubblico avessero da applicarsi le vigenti a quel punto, in cui ponevasi in essere l'atto di adozione, siccome pure a tale riguardo opinavasi dal Consiglio di Stato in quei pareri sopraindicati.

Ora, a mente del paragrafo 181 del detto Codice austriaco, l'adozione in figlio di una persona maggiore di età doveva sottomettersi al Governo per la *conferma*, ed al tribunale competente tanto dell'adottante che dell'adottato, perchè vi fosse *registrata* negli atti giudiziari; ed il generale Bonfanti che erasi all'uopo diretto all'imperiale e reale luogotenenza lombarda ed al tribunale civile in Milano, conseguì dalla prima con decreto del 22 febbraio 1850 la *conferma* piena e senza restrizioni dell'adozione, e dal secondo la relativa *annotazione* o *registrazione* come da decreto del 22 marzo dello stesso anno.

Sembra così che quanto alla *conferma* essa avesse a dirsi integralmente e legalmente esaurita; e se ne ha riprova poi al riflesso che la luogotenenza predetta ebbe così riconosciuto che a lei veramente appartenevasi una tale ingerenza, e provvide di conformità; che il Ministero di finanze, secondo la notificazione del municipio di Milano al dottore Tarchini del 10 febbraio 1852, aveva di necessità ritenuto e presupposto essersi quella *conferma* precedentemente concessa a

termini della legge; e che infine nella sovrana risoluzione austriaca del 14 gennaio, notificata al dottore Tarchini col decreto 5 febbraio 1859 espressamente riconoscevasi che la conferma dell'adozione era già stata concessa dalla detta luogotenenza in via politica li 22 febbraio 1850.

E appunto perchè la conferma era già così intervenuta in vita del generale Bonfanti mostrasi indubitato pel disposto del § 2° del decreto aulico del 28 giugno e 8 agosto 1837, che più non potesse nuocere alla validità ed efficacia dell'adozione la di lui morte, che posteriormente verificossi nel dicembre del 1851; nè più fosse per conseguenza concepibile la legale necessità di un'ulteriore conferma od approvazione a tale riguardo.

Bene è vero, che posteriormente a detta conferma e vivente ancora il generale Bonfanti emanò l'ordinanza del 1° febbraio 1851, colla quale in vista della avvenuta divisione del potere giudiziario dall'amministrativo, il ministro della guerra statui parecchie norme, per le quali le persone soggette a giurisdizione militare dovevano presentare le loro domande al giudizio delegato militare o misto della provincia; ed a questo spettava di provvedere circa la conferma o approvazione della convenutasi adozione; ma siffatta modificazione dei precedenti ordinamenti più non poteva applicarsi all'adozione del dottore Tarchini fatta dal generale Bonfanti, perchè questa era già stata legalmente confermata; e se a rigore forse poteva mancare quella registrazione anche negli atti del tribunale militare competente a riguardo del generale adottante; questa in ogni caso a termini del capoverso del detto § 2° del decreto aulico suddetto del 1837 avrebbe sempre potuto promuoversi e compiersi validamente anche dopo la morte di lui, e ciò perchè essa non costituiva già una solennità essenziale per l'adozione, ma soltanto ne era la prova diretta a costatarla, secondo che univocamente osservasi dagli interpreti del codice suindicato.

Le premesse osservazioni persuadono a ritenere, che se colla sovrana risoluzione del 14 gennaio 1859, al dottor Tarchini notificata il 5 febbraio successivo, si credette di esigere ancora l'*approvazione* dell'atto di adozione da parte dell'autorità militare, questa si prescrisse non già perchè la si ritenesse necessaria alla validità dell'adozione stessa, che a mente del § 181 del detto Codice trovavasi come sopra già confermata e stabilita; ma sibbene al solo effetto del trapasso del titolo e dell'annessa dotazione sullo Stato nel dottor Tar-

chini, e che il successivo § 182 faceva dipendere dal sovrano *consenso*, ovvero dalla sovrana *autorizzazione*.

Ma se al supremo imperante di quel tempo ed in quelle politiche ed amministrative condizioni in che erasi la Lombardia, potè sembrare per quell'effetto opportuna e conveniente quella approvazione anche per parte della militare autorità, essa non poteva congruamente mostrarsi tale per il Governo italiano, tanto più, dopo che col decreto legislativo del 30 ottobre 1859 era stato abolito in Lombardia il foro militare, e che la sovrana autorizzazione pel trapasso del titolo e del godimento dell'annessavi dotazione dipendeva dalla relativa condizione insita all'adozione secondo i decreti e lo Statuto sopraenunziati, ed i principii generali di gius pubblico dello Stato.

Ciò che interessava di ben conoscere si era, se il dottor Tarchini avesse veramente a ritenersi rimpetto alla legge quale figlio adottivo del generale barone Bonfanti, e se si trovasse, come tale, nel possesso della di lui eredità, senza verun contrasto da parte di chicchessia; e di tali condizioni assicuratosi appunto il Governo, come è accennato nella esposizione del signor ministro, assai opportunamente sottopose allora alla firma reale il decreto, che in data del 13 settembre 1868 riconobbe e proclamò esso dottore Tarchini qual figlio adottivo del barone Bonfanti, col diritto di succedere nel titolo di barone, coll'uso dello stemma corrispondente, e col godimento della perpetua dotazione di lire sei mila di annua rendita, sotto la riserva di cui nell'articolo 24, e coll'iscrizione di cui al capoverso dell'articolo 25 del regio decreto del 30 novembre 1865, n° 2606.

Del resto se a termini del primo progetto del 20 maggio 1869 era grandemente a dubitarsi, che a carico del Governo italiano potessero con giustizia farsi pesare in favore del dottore Tarchini-Bonfanti le annate decorse sotto la austriaca dominazione, mentre egli non erasi curato di promuovere allora più prontamente la definizione di simile pendenza, più non occorrerebbe in oggi occuparsi di un tal dubbio, dappoichè a questo riguardo concordò esso barone Tarchini col

regio Governo, mediante atto privato del 23 febbraio 1870 declinando da ogni pretesa contro di questo, colla sola riserva dei suoi diritti verso dell'Austria, e consentendo ad un tempo circa gli arretrati scaduti dal primo luglio 1859 a tutto l'anno 1869 che avessero da liquidarsi nella complessiva somma di sole lire *cinquantamila*.

E certa infine l'opportunità del fatto richiamo, nel testo del progetto, dell'articolo 24 del suddetto regio decreto del 30 novembre 1865 a tutela del diritto riservato all'immediato successore in ordine alla metà della proprietà della dotazione, diritto che risolvendosi, pel caso in esame, nella metà della rendita perpetua di cui si tratta, sarebbesi devoluto allo Stato, quando nessun successore immediato si fosse trovato nato o concepito nel primo gennaio 1866; e ciò per trattarsi di una dotazione, che per quel titolo baronale del generale Bonfanti erasi costituita in totalità dallo Stato; come pure del successivo articolo 25 a linea in ordine alla necessaria iscrizione della relativa ipoteca ivi stabilita.

E pertanto, essendo certo a termini dell'articolo 2 della legge del 10 luglio 1861 che l'iscrizione della rendita onde si tratta sul Gran Libro del debito pubblico debba autorizzarsi per legge, e secondo l'articolo 12 della legge 4 agosto 1861 che debba questa rendita iscriversi colla decorrenza del semestre in corso, la vostra Giunta vi propone di sanzionare i due articoli del progetto siccome trovansi in oggi dal Governo presentati; aggiungendo soltanto in fine al secondo di questi, onde prevenire ogni futuro dubbio od equivoco, che la somma delle lire 50,000 comprende le annate arretrate, scadute dal primo luglio 1859 a tutto l'anno 1869; e colla rettificazione del materiale errore di stampa occorso circa il numero 177 in quello di 171, quanto all'indicato capitolo del bilancio passivo, al quale deve aggiungersi una tal somma di annate decorse.

ADAMI, *relatore*.

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a fare inscrivere sul Gran Libro del debito pubblico dello Stato in aumento al consolidato 5 per cento una rendita di lire seimila (lire 6000), con godimento dal 1° gennaio 1870 a titolo di dotazione inerente al maggiorasco creato a favore del generale barone Antonio Bonfanti dal decreto del 4 ottobre 1810, e da lui passato nel dottore Antonio Tarchini-Bonfanti, nipote e figlio adottivo del pre nominato barone, sotto la riserva di cui nell'ultimo capoverso dell'articolo 24 del regio decreto del 30 novembre 1865, numero 2606, e salva la iscrizione della ipoteca in ordine al successivo articolo 25 del decreto medesimo.

Art. 2.

Al capitolo 177 del bilancio passivo del Ministero delle finanze (parte straordinaria) per l'anno 1869 è aggiunta la somma di lire cinquantamila (lire 50,000) per soddisfare al dottore Antonio Tarchini-Bonfanti le rendite decorse della dotazione suddetta.

PROGETTO DELLA GIUNTA

~~Art. 1.~~

~~Identico al qui contro.~~

Art. 2.

Al capitolo 171 del bilancio passivo del Ministero delle finanze (parte straordinaria) per l'anno 1869 è aggiunta la somma di lire cinquantamila (lire 50,000) per soddisfare al dottore Antonio Tarchini-Bonfanti le rendite decorse della dotazione suddetta dal primo luglio 1859 a tutto l'anno 1869; così concordata e liquidata fra il Ministero, ed esso Tarchini-Bonfanti.

Approvato nella seduta del 3. maggio 1871

Pelloni

44/10
Per l'istruzione della Commissione in-
viata a riferire sul progetto di legge di legge
relativo alla iscrizione sul f. libro di 6000 an-
nuo a favore del B^e Antonio Panchini Bonfanti
si decideva in comunicazione di tutti i documen-
ti che furono presentati al Ministero, ed
al Consiglio di Stato in appoggio alla doman-
da per la ricognizione del titolo di Barone e del
diritto all'aggiornamento sul f. libro, di cui è que-
stione —

È pregata adunque la Presidenza a volere
chiamare tutta la pratica esistente nel Mi-
nistero relativamente al progetto di legge in esame.

Lutti il 31. Maggio
1869.

Il Cancelliere

3 giugno 1809

Presenti i membri seguenti

Adami -

Cancellieri

Falsetta

Fico Luigi

Moropoli -

Sono state nominate

Presidente Adami -

Segretario - Fico -

Si è stabilito di darci dal Ministero
la carta, e documenti tratti sopra
il tutto, ed in parte non si sono offerti
aditi dal ministero -

segue la riascrizione

1° Decreto di Napoleone 1^{mo} 11 Agosto 1809.

2° Lettera Patente 6. 9^{bre} 1810. che nominarono il Generale Antonio Bonfante
Barone dell'Impero.

6 aprile 1870
Presenti i liguri Deputati Adami, Mossari, Mammoli e Falsetta
Il Presidente Deputato Adami riferisce alla loro commissione
il risultato dei suoi studi, sopra i documenti concernenti
l'atto del Ministero, già riferiti dalla Commissione, la
Commissione dettò le comunicazioni fatte dal suo Presidente,
opponendo le conclusioni favorevoli al Progetto di legge,
e incarica il suddetto liguro Presidente della Relazione.
Adami. di segretario
Falsetta

a di 21 aprile 1870

Intervento i liquorii deputati a Dami, Marroci, Mosca
e Galvotti, è approvata ovunque ma posto la
relazione del liquorii deputato a Dami.

Dami

F. di Segretario
Galvotti.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

N.° 29196
1126. Dir. II

RISPOSTA AL FOGLIO

del 31 Maggio 1869.

N.° 2488
2

Indicare nella Risposta l'Ufficio, la Data,
e i Numeri della presente

Oggetto

Documenti relativi
al Maggioreasco Bonfanti

ALLEGATI N. 15

All'Onorevole Presidente
della Camera dei Deputati

Firenze, addì 5 Giugno 1869

2928 / 309
p. Giuseppe (1869)

Attempato il sottoscritto
alle richieste fatte da codesta Onorevole
Presidenza colla Nota controfirmata in
viando, qui inserti muniti di elenco
N.° 14. documenti, quali furono presen-
tati dal Dottore Antonio Marchini Bon-
fanti in appoggio alla di lui domanda
per ottenere la successione nel titolo
baronale e nel godimento della dotazione
di annuo L. 6000. al di lui padre
adottivo Generale Barone Antonio Bon-
fanti.

Ora poi dalla successiva nota
di codesta stessa Presidenza del 3.
corrente mese N.° 2501. avendo questo
Ministero rilevato quali precisa-
mente siano i documenti voluti
dalla Giunta della Camera incarica-
tata dell'esame del progetto di
legge N.° 309. per l'iscrizione della
rendita di L. 6000. a favore del

Sumministrato Barone Turchini - Bonfanti
il Dottor Scutti si onora di assicurarla e
che va immediatamente a provvedere per
raccogliere quelli fra i detti documenti
che non trovansi compresi nell'attuale
invio, e dei quali curerà di fare sollecita
presentazione alla Camera.

Il Ministro -

L. J. J. J. J. J.

2791

Ministero delle Finanze

Progetto di legge
presentato al Parlamento dal Ministro delle Finanze
Autorizzazione della iscrizione sul Gran
Libro del Debito Pubblico di lire seimila
di rendita 5 per cento a favore del Ba-
rone Antonio Barchini-Bonfanti.

Tramessa al Senato il 2. Maggio 1870.

Signori!

Il Generale Antonio Bonfanti di Mila-
no con Decreto del 15 Agosto 1809 e con
le lettere Patenti del 6 Ottobre 1810 in-
dal Napoleone I nominato Barone del-
l'Impero, e con atto del 15 Novembre 1812
fu investito della dotazione perpetua di
L. 6000 annue sul Monte Napoleone an-
nessa al titolo Baronale, e con esso trasmi-
sibile alla sua discendenza maschile le-
gitima e naturale o adottiva per ordine
di primogenitura. Il Barone Bonfanti,
privo di prole, con il testamento del 21 No-
vembre 1849 rogato Pizzaniglio adottò
come figlio il Dottore Antonio Barchini
suo nipote, e con successiva scrittura del
6 Dicembre dello stesso anno dichiarò
di volere trasmettere nel suo figlio adot-
tivo, salvo la Sovrana concessione, la no-
bilità, le armi gentilizie, le onorificenze
ed i titoli, ed in ispecie quello di Barone
non che la relativa dotazione.

L'adozione suddetta fu approvata dal
I. R. Luogotenente di Lombardia col Dispa-
cio del 22 febbrajo 1850, ed il Tribunale di
Prima Istanza di Milano con Decreto del
22 Marzo successivo ne ordinò l'annotazio-
ne ne' suoi atti. Per questa guida il Ba-
rone Bonfanti aveva adempiute le forme
dal Codice Civile Austriaco allora vigenti
preferite per l'efficacia delle adozioni, e con-
giudicando ciò dover bastare ad assicurarne la
esecuzione anco agli effetti della trasmissione
del titolo baronale e della dotazione.

Ma poichè le lettere d'originaria inve-
stitura si riferivano al settimo Statuto costi-
tuzionale del Regno Italico, il Governo Au-
striaco volle che secondo le norme del Codice
Civile del Regno stesso, fossero comprovate
le cure dell'adottante per l'adottato. A
quest' uopo, ad istanza del Barone Bonfan-
ti fu redatto l'istrumento del 30 Maggio 1850
ai rogiti del Notaro Pizzaniglio.

Nell' 11 Dicembre di quell' anno morì
il Barone Bonfanti. E nel 10 febbrajo 1851
il Ministero delle Finanze di Vienna fece
notificare al Dott. Barchini che l'istru-
mento del 30 Maggio precedente non soddis-
faceva al disposto degli art. 344 e 345
del Codice Italico, perchè non era giustifi-
cata la continuazione delle cure dell'ado-

- tante verso l'adottato per il corso almeno di sei
anni, e perchè le deposizioni dei testimoni non
erano confermate con giuramento.

Nuovi testimoniali furono allora redatte
avanti al Tribunale Civile di Milano nel 15
Marzo 1852. Ma dopo lungo volgere di tempo
il Tribunale Militare Lombardo-Veneto sedente
in Verona con Nota del 5 febbraio 1859 in
esecuzione di ordini ricevuti dal Comando Superi-
ore d'Armata, partecipò al Barchini che con
la Sovrana Risoluzione del 14 Gennaio prece-
dente era stato stabilito di non dar corso alla
istanza da lui avanzata per l'approvazione
di trasporto della dotazione delle £ 6000. Il
Bonfanti come Tenente Maggiore in ritiro
era soggetto al foro Militare, e quindi secondo
le discipline vigenti nell'Impero al Tribunale
Militare spettava di compiere gli atti
prescritti dalle leggi per l'efficacia della
adozione. - Per altro la predetta Nota del 5
febbraio 1859 annunciava al Barchini che
la Luogotenenza di Milano era stata dal
Governo Superiore incaricata d'avviare da
parte dell'Autorità militare competente
l'approvazione dell'adozione fatta nel 1849
dal defunto Tenente Maggiore Barone
Bonfanti.

Questa approvazione fu accordata dal
Tribunale Militare di Verona nel 3 Marzo

1860 cioè, quando quel Tribunale aveva per-
duta ogni giurisdizione sulle provincie annes-
se dove aveva domicilio il Barchini. Si riu-
se egli allora al Governo Italiano, e chiese
che fosse riconosciuto il suo diritto a succe-
dere nel titolo baronale e nella dotazione
sul Monte ^{Lombardo} Veneto, che già spettava al defu-
to Barone Bonfanti suo padre adottivo.

Il Ministero dell'Interno erede opportu-
no di sottoporre la domanda del Barchini
all'esame del Consiglio di Stato, richiaman-
dolo più specialmente ad emettere il suo
parere sulla regolarità ed efficacia della
adozione suddetta, e sulla possibilità di
riconoscere la continuazione e trasmissione
di un maggiorasco, dopo che il Decreto Reale
del 30 Novembre 1865 N. 2606 ne importava
l'abolizione.

Il Consiglio di Stato esaminò ampiam-
te i propositi questi nel Voto del 26 Ma-
gio 1868, che con gli altri documenti fu
depositato presso la Segreteria della Camera.
Osservò quell'eminente Consiglio che la legge
applicabile all'adozione Bonfanti era il
Codice Civile Austriaco vigente nelle Provincie
cioè Lombarde nel giorno, in cui quell'atto
ebbe luogo, e che fu esagerazione fiscale
pretendere l'osservanza delle forme prescritte
dal Codice Italiano precedentemente abrogato.

Non ritenuta la competenza dell'autorità militare a conoscere dell'adozione fatta da un militare in ritiro, volle ricercare se essendo morto il Barone Bonfanti prima della conferma di essa da parte del Tribunale militare, l'adozione medesima, comunque lui vivente approvata nelle forme prescritte avanti l'autorità civile, potesse considerarsi rimasta senza effetto ai termini del Decreto Aulico del 28 Giugno 1837. E fu questo proposito avvertito che il Governo Austriaco, benché non ignorasse la morte del Generale Bonfanti, della quale fece menzione anche la Nota del 5 febbrajo 1859, ordinò d'avviare da parte della competente autorità militare l'approvazione dell'atto di adozione; lo che dimostrava che riguardando vani abbastanza adempiute le forme prescritte dalla legge, ed eseguite in buona fede durante la vita dell'adottante dal I. V. Luogotenente e dal Tribunale di I. Istanza di Milano, e che compiuta la procedura di conferma per semplice osservanza delle discipline militari innanzi al Tribunale di Verona, s'intendeva supplire in via di grazia al precedente difetto di quelle, o almeno rinunciare per parte dello Stato e nell'interesse governativo all'eccezione dell'inefficacia dell'adozione,

con ammettere l'adottato al possesso del titolo e della dotazione, appena esaurite le incumbenze dal Tribunale Militare. Soggiunse poi il Consiglio di Stato che annesse le Provincie Lombarde al Regno d'Italia, ed abolito il foro militare col Decreto legislativo del 30 Ottobre 1859, nulla restava a fare al Borchini per l'efficacia dell'adozione di fronte al Codice Civile Austriaco, e gli atti della giurisdizione civile compiuti in buona fede prima della morte dell'adottante acquistavano quella perfezione, di cui il Governo Austriaco li avesse per avventura trovati manchevoli; senza che potesse giovare al Regno d'Italia l'eccezione della mancata conferma dell'adozione per parte del Tribunale militare avanti la morte del Bonfanti, perchè farebbe stata cosa indecorosa e meno equa che lo Stato allegasse per locupletarsi in danno altrui principi contrari alla civile eguaglianza sancita dallo Statuto, ed insistesse per la rigorosa osservanza di un sistema che non ha riscontro nel Codice Albertino, nè in quello Italiano.

Sul quesito relativo alla decretata abolizione dei fidejcommessi e dei maggiorascchi, il Consiglio precitato disse che da per l'avvenire erano stati aboliti i vincoli

Car. N.

delle sostituzioni già esistenti, salvo le restrizioni transitorie degli art. 24 e 25 del Decreto Legislativo del 30 Novembre 1865, la successione dei titoli continuò ad essere di pubblico diritto secondo un ordine privilegiato di primogenitura regolato da leggi speciali, sottoposto ad esame di capacità dei nuovi titolari, e quindi vincolato al regio assenso; e che tanto più ricorreva la necessità della dichiarazione governativa rispetto al Barehini, in quanto la dotazione annessa al titolo proveniva da liberalità dello Stato, e consisteva in una rendita pubblica immobilizzata che era dovuta dallo Stato e che a lui sarebbe ricaduta nel caso d'inefficacia dell'adozione. E quindi concluso, che verificato prima per mezzo del P. Procuratore di Milano se vi fosse lite pendente contro il Barehini per impugnare l'adozione del 1849, e se egli fosse nel possesso della qualità ereditaria per i beni liberi del Barone Bonfante, dovesse prestarsi il regio assenso, salvi i diritti dei terzi alla trasmissione del titolo di Barone e della dotazione di Lire femila a favore del Barehini, con le riserve di cui nell'ultimo capoverso dell'art. 24, e con l'iscrizione di cui nel capoverso dell'art. 25 del P. Decreto

del 30 Novembre 1865 N.º 2606.

Il Ministero dell'Interno, dopo aver verificato che l'eredità del Barone Bonfanti era stata aggiudicata al di lui figlio adottivo Dottore Antonio Barchini nominato erede universale col testamento del 23 aprile 1850, e che nessuna lite era stata promossa per contestargli i diritti dipendenti dall'adozione, nell'Udienza del 13 Settembre 1868 sottopose alla sanzione di S. M. il Decreto, che fu registrato alla Corte dei Conti nel 5. Ottobre successivo, con cui
« il Dottor Antonio Barchini Bonfanti fu
« riconosciuto quale figlio adottivo del defun-
« to Generale Barone Antonio Bonfanti col
« diritto di succedere nel titolo di Barone
« con l'uso dello Stemma corrispondente, e
« col godimento della perpetua dotazione
« di lire 6000, sotto la riserva di cui nel
« l'ultimo capoverso dell'art. 24 e colla ipote-
« ca di cui al capoverso dell'art. 25
« del N.º Decreto del 30 Novembre 1865
« N.º 2606. »

Ma perchè il Barone Barchini Bonfanti entri nel possesso effettivo della rammentata dotazione in esecuzione di quel Decreto Reale fa d'uopo accendere sul Gran Libro del Debito Pubblico la rendita corrispondente, dacchè la relativa iscrizione

sul Monte Lombardo-Veneto fu radiata
dal Governo Austriaco fino del 1858, ed
Governo Italiano non ebbe occasione di tras-
portarlo sul proprio Gran Libro, non essen-
dogliene passato il carico in conseguenza
dell'art. 7.º del Trattato di Turigo del
10 Novembre 1859. E quindi dovendosi la
nuova iscrizione della rendita sopra porta-
re in aumento della attuale consistenza
del Consolidato 5 per cento, è necessitata in
ordine all'art. 2.º della Legge del 10 Luglio
1861 N.º 911 che l'amministrazione del
Debito Pubblico vi sia autorizzata con
una legge speciale.

A questo oggetto il mio Onorevole
predecessore presentò alla Camera nella
Sessata del 20 Maggio 1869 uno schema,
a cui ho dovuto apportare alcune modifi-
cazioni.

Secondo l'art. 12 della Legge del 4
Agosto 1861 N.º 174, la rendita pubblica
costituente la dotazione del Barone Bar-
chini Bonfanti deve essere iscritta nel
Gran Libro con la decorrenza del semestre
in corp cioè con godimento dal 1.º Gennaio
1870.

Inoltre è da provvedere allo stanziar-
mento del fondo occorrente per pagare
le annualità scadute dal 1.º Luglio 1859

a tutto l'anno 1869, che il Barone ^{Barchini} Bonfanti
ha liquidate d'accordo col Ministero delle
finanze nella somma di £ 50,000, rinun-
ziando e condonando ogni maggior somma
che a lui per questo titolo potesse com-
petere contro il Governo Italiano, e riferen-
dosi per il periodo anteriore al 1.° Luglio 1869
ogni sua ragione contro il Governo Aus-
trico.

Voglio adunque la Camera accordare
il suo favorevole suffragio al progetto di
legge, che mi onoro di presentarle.

Progetto di Legge


Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a
fare inserire sul Gran Libro del De-
bito Pubblico dello Stato in aumento
al Consolidato 5 per cento una rendita
di lire seimila (£ 6000) con godimento
dal 1.° Gennaio 1870 a titolo di dotazio-
ne inerente al maggiorasco creato a
favore del Generale Barone Antonio
Bonfanti dal Decreto del 14 Ottobre 1869
e da lui passato nel Dottore Antonio
Barchini Bonfanti nipote e figlio adottivo

(5)
30
^

del prenomato Barone sotto la riserva
di cui nell'ultimo Capoverso dell'art. 24
del Reale Decreto del 30 Novembre 1865
N.º 2606, e salva la iscrizione della ipote-
ca in ordine al successivo art. 25 del De-
creto medesimo.

Art. 2.º

 Al Cap. 177 del Bilancio passivo
del Ministero delle Finanze (parte straor-
dinaria) per l'anno 1869 è aggiunta la
somma di Lire cinquantamila (lire 50,000)
per soddisfare al Dottore Antonio Barchi-
ni Bonfanti le rendite decorse nella
delegazione suddetta.

Mrs. W. H. ...
D. ...

1906

MINISTERO DELLE FINANZE

SECRETARIATO GENERALE

Ufficio degli Affari Generali

N.° 17060
300

Riposta al foglio

N.° _____ Di

Oggetto

Rettificazione di un errore incorso
nell'art. 2.° del progetto di legge N.° 26.

Firenze, addì 19. Marzo 1870

N.° 2541 B. f.
19. Marzo 1870 / n.° 26.

Nello stampato N.° 26 relativo al progetto di legge per l'iscrizione di una rendita di lire seimila a favore del Barone Barchini-Bonfanti, è stato indicato all'art. 2.° il capitolo 177 del bilancio passivo delle finanze per l'anno 1869, invece del capitolo 171. La stessa erronea designazione leggevasi nello stampato N.° 309 della passata sessione, il quale conteneva appunto lo stesso schema di legge, ora riprodotto con alcune modificazioni; e questo Ministero ne avvertì la Presidenza di codesta Camera elettiva con la Nota del 29 Maggio 1869 N.° $\frac{27691}{4879}$. - Il sottoscritto adunque, richiamando la nota medesima, prega l'Onorevole Sig. Presidente a volere provvedere alla rettificazione dell'errore anzidetto.

Il Ministro

A Sella

Alla Presidenza
della Camera di Deputati

MINISTERO DELLE FINANZE

Firenze, addì 11 Giugno 1869

225

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

N. 30242
1320 Div. II

RISPOSTA AL FOGLIO

del 3 Giugno 1869.

N. 2107

Indicare nella Risposta l'Ufficio, la Data,
e i Numeri della presente

Oggetto

Documenti relativi
al maggiorasco
Bonfanti.

ALLEGATI N. 9.

M. l'Onorevole
Presidenza
della Camera dei Deputati
Firenze.

2957/309
12 Giugno 1869

Dalla Nota del 5 cor-
rente mese N. 29196-
5126 il sottoscritto
ebbe il pregio di trasmettere a
codesta Onorevole Presidenza N. 14
documenti prodotti dal Dottore
Antonio Sarchini Bonfanti in
appoggio alla di lui domanda
relativa alla successione nella
Baronia e nel godimento della
dotazione del maggiorasco Bonfanti.

Tali documenti rispondevano
a quelli segnati coi N. 2-3-4-5-
6 ed 11. della richiesta fatta
posteriormente da codesta Onorevole
Presidenza col foglio contro citato.

Orac il ministero dell' In-
terno produsse gli altri documenti
richiesti ai N. 8 e 9 del foglio su-
ricordato e cioè =

- 8.° Parere del Consiglio di Stato Italiano
del 26. Maggio 1868, e
- 9.° Nota 7 Luglio 1860 del Prefetto

S.

del Monte Lombardo Veneto sul Maggioreasco
Zucchi, e parere relativo del Consiglio di
Stato del 7 Settembre 1860.

Mancherebbero ora adunque i docu-
menti 1. 7. 10. 12. 13. 14. o 15. e su di
queste il detto Ministero dell'Interno ebbe
ad osservare che circa al 1.^o non si ebbe
mai conoscenza, nè fu mai fatta richiesta
per motivo che essendo atto preliminare
alle lettere patenti 6. Ottobre 1850. trovansi
in esse virtualmente ed essenzialmente
compreso, e che il 7.^o pure non fu mai chie-
sto per essere atto di autorità che aveva
perduto ogni giurisdizione nell'argomento
e quindi privo di valore.

Ad ogni modo per corrispondere
alle ricerche di codesta Onorevole Rappre-
sentanza, il Ministero va a provvedere
per sollecito invito all'interessato Barone
Carchini Bonfanti onde presenti senza
indugio i documenti mancanti, non na-
scendendo peraltro il dubbio che lo stesso
interessato possa riuscire a produrre
quegli atti.

Il Ministro

Giuseppe


Firenze, addì 29 Maggio 1869.

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

27691
1879 Dic 2^a

29087/509
29. Maggio 1869

Risposta al foglio

del
96.

Indicare nella risposta l'Ufficio, la data e i numeri della presente

OGGETTO

Maggiorasco Bonfanti
Autorizzazione alla iscrizione sul
Gran Libro del Debito Pubblico
di una rendita di L. 6000. a favore
del Barone Antonio Carissimi
Bonfanti = Progetto di Legge =

ALLEGATI N.

All. 1^a
Onorevole Presidente
della Camera dei
Deputati

Dalla Stamperia

Art. 309. del progetto di legge presen-
tato alla Camera di Deputati, del
sottoscritto nella tornata del 20.
Maggio corrente, per l'autorizza-
zione della iscrizione sul Gran
Libro del Debito Pubblico di una
rendita di L. 6000. a favore del
Barone Antonio Carissimi Bon-
fanti, si è rilevato che all'articolo
2. del detto progetto di legge
fu accennato il capitolo 17. del
Bilancio passivo della Trinità
del 1868. come quello sul quale
debba gravitarsi la spesa di
L. 105,000. per soddisfare gli inter-
essi arretrati della dotazione
compartita dal 1.° Luglio 1854.
al 31. Dicembre 1868. mentre che
il capitolo relativo a tale spesa
è quello avente il n. 17. dell'Annua-

di capitali diversi dalle Finanze dello Stato
come alla nota di variazioni al progetto
di Bilancio passivo del 1869.

Di questo errore di numero incerto nella
copia del progetto di legge surripreso il fatto
scritto si aspetta a dare avviso a codesta. Cui
revole Presidenza pregandola di voler provve-
dere alla occorrente rettifica;

Il Ministro

L. Sambrun
/

Copia

Elenco degli Allegati

compi nella stanza del F. Antonio Turchini
Bonfanti

1. A. --- Diploma 6. Ottobre 1810. con cui venne accordato il titolo di Barone al Generale Antonio Bonfanti.
2. B. --- Decreto 17. Novemb. 1811 d'investitura nella datazione coll'annua rendita di L. 6000. a favore del Sudd. G^o Antonio Bonfanti.
3. C. --- Instrumento 21. Novemb. 1849. d'adozione fatta dal Sig. B^o Bonfanti a favore del nipote P. Antonio Turchini.
4. D. --- Scrittura 6. Dicembre 1849. di trasmissione de' titoli e prerogative fatta dal B^o Bonfanti al suo nipote sudd.
5. E. --- Lettera 1^o. Marzo 1850. della Congregazione Municipale della Città di Milano portante comunicazione coll'approvazione dell'atto d'adozione fatto dall' I. R. Legatione di Lombardia.
6. F. --- Decreto 22. Marzo 1850. con cui l' I. R. Tribunale di 1^a stanza ha fatto annotazione coll'adozione cui supra.
7. G. --- Instrumento 30. Maggio 1851. di dichiarazione sulle cure particolari prestate dal Generale Bonfanti al figlio adottivo.
8. H. --- Lettera 10. Febbrajo 1852. della Congregazione

L.

- Municipale di Milano con cui si ritorna
l'istrumento 30. Maggio 1851.
9. I. Protocollo 11. Marzo 1852. dell' I. R. Tribunale
Civile di 1.^a istanza in cui si contengono
le dichiarazioni giurate in ordine all'istrumen-
to succo. 30. Maggio 1851.
10. T. Decreto 5. Febbrajo 1859. dell' I. R. Tribunale
Militare Lombardo Veneto con cui s'incarica
la Luogotenenza in Milano di avviare l'ap-
provazione dell'atto di adozione già concepito.
11. M. - Altra copia dell'istrumento 21. Novembre
1849 - portante l'approvazione dell'adozione
dell'Autorità Militare.
12. N. - Decreto 23. Febbrajo 1851. dell' I. R. Tribunale
Troy. portante l'annotazione fatta dalla
Direzione di Polizia per la carta d'iscrizione
al nome di Antonio Carchini Bonfanti.
13. O. - Decreto 21. Giugno 1862 del R. Tribunale
Provinciale sui servizi del R. Antonio
Carchini Bonfanti.
14. P. - Attestazione notariale 8. Settembre 1862
comprovante le qualifiche della famiglia
Carchini.

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro delle finanze

(CAMBRAY-DIGNY)

nella tornata del 20 maggio 1869

Autorizzazione della iscrizione sul Gran Libro del debito pubblico di lire 6000 di rendita 5 per cento a favore del barone Antonio Tarchini Bonfanti.

SIGNORI! — Il dottore Antonio Tarchini Bonfanti di Milano sino dal 1867 inoltrava istanza al Ministero dello interno chiedendo che fosse ritenuta e dichiarata regolare ed efficace l'adozione che di lui fece il generale barone Antonio Bonfanti, e ciò per gli effetti contemplati dal settimo Statuto costituzionale del primo regno italico, non che dalle patenti ed investiture colle quali vennero ammessi a succedere al predetto generale nel titolo di barone e nella relativa dotazione d'annue lire 6000 iscritta sul Monte Napoleone, i suoi figli legittimi e naturali ed anche adottivi.

Dagli atti e documenti prodotti ebbe a risultare:

Che con decreto 15 agosto 1809 dell'imperatore Napoleone I, ed a seconda di formali lettere patenti del 6 ottobre 1810 il generale Antonio Bonfanti di Milano veniva nominato barone dell'impero col diritto di trasmettere tale titolo alla di lui diretta discendenza sia legittima, naturale o adottiva di maschio in maschio per ordine di primogenitura;

Che con pergamena 15 novembre 1812 lo stesso generale veniva pure investito della perpetua dotazione di lire 6000 annue iscritta sul Monte Napoleone da essere trasmessa unitamente al titolo predetto ed alle medesime condizioni;

Che il barone generale Bonfanti, privo di prole, con istrumento a rogito del notaio D. Carlo Pizzamiglio di Milano in data 21 novembre e 6 dicembre 1849 adottava il signor dottore Antonio Tarchini, suo nipote;

Che l'imperiale e reale luogotenenza di Lombardia con dispaccio del 22 febbraio 1850 approvava l'atto di adozione fatta dal generale Bonfanti, il quale atto veniva poscia annotato nel registro del tribunale civile di prima istanza in Milano;

Che posteriormente sulla domanda fatta dal barone Bonfanti per essere autorizzato a trasmettere al di lui figlio adottivo il titolo e la dotazione suddetta si rispose per parte del Ministero di Vienna che era necessario procedere ad ulteriori pratiche, ed in ispecie alla dimostrazione che i sussidi e le cure prestate in tenera età dall'adottante a favore dell'adottato avessero continuato pel corso di sei anni, a seconda di quanto è prescritto dagli articoli 344 e 345 del Codice italico;

Che anche l'esaurimento di questa formalità non fu ritenuto sufficiente per ottenere la domandata autorizzazione, e con decreto 5 febbraio 1859 del tribunale militare lombardo-veneto veniva dichiarato diretta-

mente al direttore Tarchini, essendo morto nel frattempo, cioè nell'11 dicembre 1851 il barone Bonfanti, che occorreva eziandio ottenere l'approvazione della autorità militare;

Che finalmente solo nel 3 marzo 1860 l'imperiale e real tribunale militare residente in Verona emetteva un decreto con cui approvava l'adozione di cui è discusso.

Da tutto ciò rimaneva comprovato che l'adozione del generale barone Bonfanti fu compiuta tanto secondo le prescrizioni del Codice civile austriaco che era vigente in Lombardia, quanto pure secondo quelle del Codice italiano; se non che il Governo austriaco pretese che si adempisse anche ad un'altra formalità, cioè a quella dell'approvazione per parte dell'autorità militare.

Questa approvazione, regolarmente domandata a mezzo della luogotenenza lombarda, non fu accordata dal tribunale militare di Verona che nel 3 marzo 1860 in un tempo, cioè, in cui esso non aveva più alcuna giurisdizione sopra i cittadini di Milano, e perciò nulla e di nessun effetto.

Parve però al Ministero dell'interno che la mancanza di questa formalità non potesse minimamente infirmare la regolarità e l'efficacia dell'adozione Bonfanti, perchè non era punto richiesta dalle leggi che regolavano simile atto al tempo in cui fu fatto, le quali soltanto si dovevano osservare giusta i principii generali sanciti dalla giurisprudenza. E parimente gli sembrò che non potesse fare ostacolo all'esaudimento della domanda del signor direttore Tarchini la pubblicazione del Codice civile, e delle disposizioni transitorie, contenute nel regio decreto 30 novembre 1865, cui furono disciolti i fidecommessi ed i maggioraschi, fatta considerazione che il ricorrente aveva già prima della detta pubblicazione acquistato, per effetto di regolare atto di adozione, il diritto d'essere investito del maggiorasco trasmessogli dal barone Bonfanti. Tuttavia credette opportuno di sentire sul proposito il parere del Consiglio di Stato, il quale nell'adunanza del 26 maggio 1868, considerando:

Che l'adozione Bonfanti Tarchini iniziata nel 1849 doveva compiersi secondo le forme imposte dal Codice civile austriaco, allora in vigore nelle provincie lombarde, per produrre gli effetti voluti dal settimo Statuto costituzionale del primo regno d'Italia, il quale se erasi riferito per le forme dell'adozione al Codice Napoleone, egli è che quel Codice era allora in vigore, e richiedendo lo Statuto costituzionale per gli effetti;

da esso preveduti, una regolare adozione era naturale che la facesse dipendere dall'adempimento delle norme del diritto comune vigente;

Che il richiedere l'adempimento delle forme del Codice abrogato, cumulandole con quello del Codice civile austriaco, era un caso fiscale, di cui può trovarsi prova nella nota 7 luglio 1860 del prefetto del Monte lombardo-veneto, nella vertenza del maggiorasco Zucchi, e che fu giustamente ritenuto esorbitante e non legittimo dal Consiglio di Stato, allora residente in Torino, sezione di grazia e giustizia, col parere del 7 settembre 1860;

Che però le forme da adempiersi erano quelle prescritte dal Codice civile austriaco, il quale faceva dipendere l'adozione dalla prestazione del consenso, dalla conferma governativa, e dalla registrazione negli atti giudiziari del tribunale competente tanto dell'adottante quanto dell'adottato;

Che tali forme furono adempite non meno che quelle prescritte dall'imperiale patente del 9 agosto 1854 essendosi prestato il consenso dall'adottante e dall'adottato, per convenzioni scritte ed autentiche, ottenuta la conferma della Luogotenenza col dispaccio del 22 febbraio 1850, ed avendo il tribunale di prima istanza di Milano ritenuta l'annotazione da esso fatta il 22 marzo 1850, come equivalente alla conferma richiesta dalla posteriore sovrana patente del 9 agosto 1854; tanto che, con nota del 23 febbraio 1855, ne faceva partecipazione alla direzione provinciale di polizia perchè potesse rilasciare senza ostacolo al Tarchini la nota di iscrizione col nome di Bonfanti, che era uno degli effetti legali che produceva l'adozione a norma del § 182 del detto Codice civile austriaco;

Considerando quindi che se il Governo di Vienna non volle riconoscere efficace per la trasmissione del titolo e della dotazione l'approvazione data dalla Luogotenenza, nè l'annotazione eseguita dal tribunale di prima istanza di Milano, egli è che ritenne che il barone Bonfanti, come militare in ritiro, dipendeva dalla giurisdizione militare, dalla quale dovevano per lui compiersi le forme di cui nel § 181 del Codice civile austriaco;

Che essendo morto l'adottante Bonfanti prima della conferma poteva ritenersi che l'adozione fosse restata senza effetto, a termini del decreto aulico del 28 giugno 1837;

Che però il Governo di Vienna non, ignorando la morte dell'adottante Bonfanti, di cui faceva menzione nella nota del 23 gennaio 1859, ordinava tuttavia di

avviarsi da parte della competente autorità militare l'approvazione dell'atto di adozione, il che importa che riteneva abbastanza adempiute le forme magistrali prescritte dalla legge, ed eseguite in buona fede durante la vita dell'adottante dalla imperiale e reale Luogotenenza, e dal tribunale di prima istanza di Milano, o che, compiute le procedure di conferma per semplice osservanza delle regole militari innanzi al tribunale di Verona, voleva supplire in via di grazia al precedente difetto di esse, o che almeno non intendeva per parte dello Stato e nell'interesse governativo valersi della eccezione della inefficacia dell'adozione, e quindi concedere il possesso del titolo e della dotazione tostochè sarebbero adempite le procedure di conferma innanzi all'autorità militare;

Considerando che annesse le provincie lombarde al regno d'Italia, benchè non fosse in esso applicato il Codice civile albertino, che nell'articolo 209 porta una disposizione affatto contraria a quella del decreto analogo del 28 giugno 1837 e permette la continuazione del procedimento di conferma dell'adozione anche dopo la morte dell'adottante che abbia prestato il suo consenso, tuttavia non è men vero che col decreto legislativo del 30 ottobre 1859 fu abolito il foro militare in Lombardia, e tutte le persone che per l'innanzi dipendevano da esso per gli affari civili, così contenziosi come non contenziosi, furono richiamate alla giurisdizione civile ordinaria;

Che, imperando il Codice civile austriaco, niente altro restava da compiere al Tarchini, e gli atti della giurisdizione civile, compiuti in buona fede prima della morte dell'adottante Bonfanti, acquistavano l'efficacia di cui per avventura il Governo di Vienna li aveva trovati manchevoli, se l'adottante Bonfanti avesse potuto trovarsi vivente per approvarli o almeno per non impugnarli;

Che dopo la pubblicazione del Codice civile del regno d'Italia, il cui articolo 217 risponde in parte all'articolo 209 del Codice civile albertino, se la morte dell'adottante, dopo la prestazione dell'atto di consenso non toglie che sia continuato e compiuto il procedimento di adozione, acquista maggiore efficacia la precedente considerazione;

Considerando che la morte del Bonfanti avvenne sotto l'impero del Codice civile austriaco, per il cui paragrafo 182 la nobiltà e le armi gentilizie non passano alla prole adottiva senza il sovrano consenso;

Che d'altronde il sovrano consenso per le adozioni di coloro che intendono trasmettere i titoli e le dota-

zioni autorizzate col settimo Statuto costituzionale del primo regno d'Italia fu una condizione imposta ed inerente ai detti titoli e dotazioni per gli articoli 59 e 60 del precitato settimo Statuto;

Che, se per l'avvenire sono stati aboliti i maggioraschi e disciolti i vincoli di quelli già esistenti, in modo che per gl'immobili che ne costituiscono la dotazione si fa luogo alla successione libera secondo il diritto comune, come per ogni altra proprietà del titolare, salve le restrizioni transitorie di cui negli articoli 24 e 25 e del decreto legislativo del 30 novembre 1855, la successione ai titoli continua ad essere di pubblico diritto, secondo un ordine privilegiato di primogenitura regolata da leggi speciali, sottoposta ad esame di capacità dei nuovi titolari, e quindi vincolata al regio assenso e beneplacito, specialmente quando per l'adozione il titolo trapassa dalla famiglia a cui fu conferito ad un'altra che non potrebbe assumerlo come una proprietà privata senza il regio gradimento;

Che nel caso in cui la dotazione, annessa al titolo, proviene da liberalità dello Stato, e consiste in una rendita pubblica immobilizzata, di cui lo Stato è debitore, è indispensabile che il Governo riconosca e dichiari se la rendita è ancora dovuta, ed a chi sia dovuta;

Che se l'adozione del Tarchini non fosse riconosciuta legittima ed efficace, la dotazione ricadrebbe a favore dello Stato e non mai dei successibili collaterali del barone Bonfanti, se pure vi sono; dappoichè il maggiorasco fu costituito unicamente in favore di lui e de' suoi discendenti anche adottivi, e in difetto di discendenza fu dichiarato reversibile allo Stato;

Considerando che per infirmare l'adozione o per non riconoscerla, dovrebbe il Governo eccipire il difetto di conferma del giudizio militare da lui soppresso col decreto del 30 ottobre 1859 come eccezionale e contrario ai principii di civile eguaglianza sanciti dallo Statuto, o l'inefficacia della adozione non confermata prima della morte dell'adottante, secondo il decreto analogo del 28 giugno 1837, contro lo spirito non solo dell'articolo 209 del Codice civile albertino, ma anche dell'articolo 217 del Codice civile del Regno d'Italia; la quale cosa sarebbe indecorosa e meno equa, dovendo lo Stato allegare in tal caso principii e sistemi che la vigente legislazione riprova per il completarsi col danno del Tarchini, le cui istanze troverebbero facile accesso presso i tribunali per le ragioni di sopra ricordate, e perchè gli effetti dell'adozione compiuta e confermata secondo il Codice civile austriaco

non furono che sospesi dalla risoluzione governativa di Vienna, col fermo proposito, risultante dal dispaccio del 23 gennaio 1859, di riconoscere l'adozione dopo la conferma del giudizio militare, nonostante la morte dell'adottante, e contro il decreto aulico del 1837, il che proverebbe che l'adozione tenevasi compiuta e richiedevasi quest'ultima forma, innanzi il tribunale di Verona, per semplice deferenza all'Autorità militare;

Che se allo Stato non conviene promuovere un litigio, e fa d'uopo riconoscere l'adottivo nel possesso del titolo e della dotazione, non men vero che appartenendo esclusivamente ai tribunali il decidere le questioni di stato delle persone, ed essendo le loro decisioni in simile materia preiudiziali per tutti, anche per coloro che non interpongono nei giudizi, si dovrebbe attendere la decisione dei tribunali, se lite fosse insorta, e dovesse immediatamente insorgere coi collaterali successibili del Bonfanti, se pur vi sono; non già per il titolo, la nobiltà, le armi gentilizie e la dotazione, le quali cose furono unicamente concesse alla sua discendenza, ma per altri beni allodiali e liberi, e per il cognome che sarebbe assunto dal Tarchini:

Esprese l'avviso che, verificato prima per mezzo del regio procuratore di Milano se vi è lite insorta contro il Tarchini nella quale sia impugnata l'adozione del 1849, e se egli è in possesso della qualità ereditaria per i beni liberi del Bonfanti, se pur vi sono, debba prestarsi il regio assenso, salvi i diritti dei terzi, alla trasmissione del titolo di barone e della dotazione di lire 6000 in persona del Tarchini, con le riserve di cui nell'ultimo capoverso dell'articolo 24 e colla iscrizione di cui nel capoverso dell'articolo 25 del regio decreto del 30 novembre 1865, numero 2606.

Uniformandosi a tale parere, il Ministero dell'interno, dopo aver richiamati gli atti opportuni per riconoscere che l'eredità abbandonata dal barone Bonfanti era stata aggiudicata al suo figlio adottivo dottore Antonio Tarchini, nominato erede universale col testamento 23 aprile 1850, e che nessuna lite era stata promossa per impugnare all'istante il diritto di succedere nel summenzionato maggiorasco, nella udienza del 13 settembre 1868 sottopose alla sanzione di Sua Maestà il decreto che fu anche registrato addì 1° ottobre 1868 alla Corte dei conti, con cui il ricorrente « Dottore Antonio Tarchini Bonfanti fu riconosciuto

« quale figlio adottivo del defunto generale barone
« Antonio Bonfanti col diritto di succedere nel titolo
« di barone coll'uso dello stemma corrispondente, e
« nel godimento della perpetua dotazione di lire 6000,
« sotto la riserva di cui nell'ultimo capoverso dello
« articolo 24 e colla iscrizione di cui nel capoverso
« dell'articolo 25 del reale decreto 30 novembre 1865,
« numero 2606. »

All'oggetto però che il barone Tarchini Bonfanti possa essere immesso nel godimento della suaccennata dotazione di annue lire 6000, è d'uopo che si accenda sul gran libro del Debito pubblico la rendita corrispondente, dacchè il Governo austriaco aveva fatto radiare dalle iscrizioni del Monte Lombardo-Veneto fino dall'anno 1853 quella stessa dotazione, ed il Governo italiano di conseguenza non ebbe a iscriverla nel proprio gran Libro non essendogliene passato il carico per gli effetti dell'articolo 7 del trattato di Zurigo del 10 novembre 1859.

Rendesì adunque necessario di iscrivere ora nel gran Libro suddetto quella rendita in aumento all'attuale consistenza del consolidato 5 per cento, e per ciò occorre che a senso dell'articolo 2 della legge fondamentale del Debito pubblico del 10 luglio 1861, numero 94, l'amministrazione del Debito pubblico sia autorizzata con una legge speciale.

Giusta poi l'articolo 12 della legge 4 agosto 1861, numero 174, la suddetta rendita deve essere iscritta nel gran Libro con decorrenza del semestre in corso, e cioè con godimento dal 1° gennaio 1869.

Al dottore Tarchini Bonfanti però compete il godimento della dotazione a partire dal semestre che era in corso all'epoca della morte del suo padre adottivo, avvenuta l'11 dicembre 1851, e per conseguenza oltre alla iscrizione della suddetta rendita occorre lo stanziamento nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero delle finanze della somma corrispondente al montare degli arretrati della rendita medesima dal 1° luglio 1851 a tutto dicembre 1868 da pagare al predetto signor Tarchini Bonfanti.

Risponde a questo duplice scopo lo schema di legge, che di concerto con l'onorevole mio collega il ministro dell'interno ho l'onore di presentarvi con preghiera di approvazione.

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a fare iscrivere sul gran Libro del Debito pubblico dello Stato in aumento al consolidato 5 per cento una rendita di lire seimila (lire 6000) con godimento dal 1° gennaio 1869 a titolo di dotazione inerente al maggiorasco creato a favore del generale barone Antonio Bonfanti dal decreto del cessato Regno italico del 5 maggio 1810 e confermata in favore del dottore Antonio Tarchini Bonfanti, nipote e figlio adottivo del pre nominato barone, per effetto del regio decreto del 13 settembre 1868, sotto la riserva di cui nell'ultimo capoverso dell'articolo 24 del regio decreto 30 novembre 1865, numero 2606, e salvo la iscrizione della ipoteca a forma del successivo articolo 25 del decreto medesimo.

Art. 2.

Al capitolo 177 del bilancio passivo del Ministero delle finanze (parte straordinaria) per l'anno 1869 è aggiunta la somma di lire *centocinque mila* (lire 105,000) per soddisfare le rendite decorse dal 1° luglio 1851 al 31 dicembre 1868 a favore della dotazione di cui al capitolo precedente.

Relazione al Sig. Ministro

Camera dei Deputati

Maggiorasco Bonfanti

Autorizzazione della iscrizione sul
Gran Libro del Debito Pubblico
di un Conto di Rendita 5% a
favore del Barone Antonio
Marchese Bonfanti. -

Progetto di Legge

Signori!

Il Dottore Antonio Marchese
Bonfanti di Milano sin dal 1867
inoltrava istanze al Ministero delle
Interno chiedendo che fosse ritenuta
e dichiarata regolare ed efficace l'ac-
zione che di lui fece il Generale Ba-
rone Antonio Bonfanti, e con pro-
gli effetti contemplati dal Bollo
Statuto Costituzionale del primo Re-
gno Italiano, non che delle patenti
di investitura colle quali vennero an-
nesso o succedere al presetto Gene-
rale nel titolo di Barone o nella
relativa dotazione d'annuo L. 6000 -
iscritta sul Monte Napoleone, e
suoi figli legittimi e naturali ed an-
che adottivi.

Dagli atti e documenti pre-
senti ebbe a risultare;

- Che con Decreto 15. Agosto 1809. dell' Imperatore Napoleone 1^o. in a Seconda di formali lettere patenti del 6. Ottobre 1810. il Generale Antonio Bonfanti di Milano veniva nominato Barone dell' Impero col diritto di trasmettere tal titolo alle di lui dirette discendenze sia legittime, naturale o adottiva di maschio in maschio per ordine di primogenitura;
- Che con pergamena 15. Novembre 1812. lo stesso Generale veniva pure investito della perpetua dotazione di L. 6000. annue iscritta sul Monte Napoleone da essere trasmessa unitamente al titolo predetto in alle medesime condizioni;
- Che il Barone Generale Bonfanti, privo di prole con istrumento a rogito del Notaio D. Carlo Pizzaniglio di Milano in data 21. Novembre e 6. Dicembre 1849 adottava il Signor D. Antonio Carchini suo nipote;
- Che l' S. R. Luogotenenza di Lombardia con dispaccio del 22. febbrajo 1850 approvava l'atto di adozione fatta dal Generale Bonfanti, il qual atto veniva poscia annotato nel Registro del Tribunale Civile di 1^a Distanza in Milano;
- Che posteriormente sulla domanda fatta

sul Barone Bonfanti per esser
 autorizzato a trasmetterci al di lui
 figlio adottivo il titolo e la designa-
 zione Suddetta di risposta per parte
 del Ministero di Vienna che era
 necessario procedere ad ulteriori pra-
 tiche, e in specie alla dimostra-
 zione che i Suddetti e le cure pre-
 state in tenera età dall' adottante
 a favore dell' adottato anj sono con-
 tinuati pel corso di Sei anni, a
 seconda di quanto è prescritto dagli
 Articoli 344 e 345 del Codice Civile.
 Che anche l' adempimento di questa
 formalità non fu ritenuto suffi-
 ciente per ottenere la domandata
 autorizzazione, e con Decreto 5 febbrajo
 1859 del Tribunale Militare Lom-
 bardo Veneto veniva dichiarata
 direttamente al F. Carchini, of-
 fendo morto nel frattempo, cui
 nell' 11 Dicembre 1857, il Barone
 Bonfanti che occorreva oziando
 ottenere l' approvazione della Autori-
 tà Militare;

che finalmente solo nel 3 Marzo 1860
 l' I. R. Tribunale Militare resi-
 dente in Verona emetteva un de-
 creto con cui approvava l' azione
 di cui è discorso.

Da tutto ciò rimaneva com-
 provato che l' azione al Generale

Barone Bonfanti fu compilata tanto secondo le prescrizioni del Codice Civile Austriaco che era vigente in Lombardia, quanto pure secondo quelle del Codice Italiano; se non che il Governo Austriaco pretendeva che si adempisse anche ad un'altra formalità, cioè a quella dell'approvazione per parte dell'Autorità Militare.

Questa approvazione regolarmente domandata a mezzo del Legatione Lombarda, non fu accettata dal Tribunale Militare di Verona che nel 3 Marzo 1860. in un tempo cioè in cui esso non aveva più alcuna giurisdizione sopra i Cittadini di Milano e perciò nulla e di nessun effetto.

Parve però al Ministero dell'Interno che la mancanza di questa formalità non potesse minimamente infermare la regolarità e l'efficacia dell'azione Bonfanti, perchè non era punto richiesta dalle leggi che regolavano simili atti al tempo in cui fu fatto, le quali soltanto si dovevano osservare giustas i principi generali sanciti dalla Giurisprudenza. E parimenti gli sembrò che

non potesse fare ostacolo all'adempimento delle domande del Sig. G. Carchini la pubblicazione del Codice Civile, e della disposizione transitoria, contenute nel R. Decreto 30. Novembre 1865. con cui furono aboliti i feudi, i fidejcommessi, e i maggiorascchi, fatta considerazione che il ricorrente aveva già prima della detta pubblicazione acquistato per effetto di regolare atto di adozione il diritto d'essere ereditato dal Mag. Giovanni Trasmogoli dal Barone Bonfanti. Diittavia cretette appertanto di sentire sul proposito il parere del Consiglio di Stato il quale nell'adunanza del 21. Maggio 1868. condecise;

che l'adozione Bonfanti Carchini iniziata nel 1849. doveva compiersi secondo le forme imposte dal Codice Civile austriaco, allora in vigore nella Provincia Lombarda, per produrre gli effetti voluti dal detto suo Statuto Costituzionale del Primo Regno d'Italia, il quale se era riferito per le forme della adozione al Codice Napoleone, egli è che quel Codice era allora in vigore, e richiedendo lo Statuto Costituzionale per gli effetti da esso preveduti una regolare adozione era naturale che la facesse dipendere dall'adempimento

Delles norme del diritto comune
vigente;

Che si richiedere l'adempi-
mento delle forme del Codice abro-
gato, cumulante con quello del
Codice Civile Austriaco era un ca-
so fiscale, di cui può trovarsi
prova nella Nota 7. Luglio 1860
del Prefetto del Monte Lombardo-
Veneto nella vertenza del maggio-
rasco Tuccchi, che fu giustamente
ritenuto esorbitante e non legittimo
dal Consiglio di Stato, allora ri-
sidente in Torino, Sezione di Grazia
& Giustizia, col parere del 7. Set-
tembre 1860.

Che però le forme da adem-
pirsi erano quelle prescritte dal
Codice Civile Austriaco il quale
faceva dipendere l'adozione
dalla prestazione del consenso
nella conferma governativa, e
dalla registrazione negli atti giu-
diziarî del Tribunale competen-
te tanto dell'adottante quanto
dell'adottato.

Che tali forme furono
adempite non meno che quelle
prescritte dall'Imperiale Patent
del 9. Agosto 1859. essendosi pre-
stato il consenso dall'adottan-
te e dall'adottato, per conven-
zioni scritte ed autentiche, ottenute

4 135
la conferma della Legittimazione
col Dispaccio del 22. Febbrajo 1850.
ci avendo il Tribunale di Prima
istanza di Milano ritenuta l'an-
notazione da esso fatta il 22. Mar-
zo 1850. come equivalente alla con-
ferma richiesta dalla posteriore
Doverano patente del 9. Agosto
1854, tanto che, con Nota del 23.
Febbrajo 1855 ne faceva partecipazio-
ne alla Direzione Provinciale di
Polizia perche potesse rilasciar-
senza ostacolo, al Turchini la No-
ta di iscrizione col nome di Bon-
fanti, che era uno degli effetti
legali che produceva l'accolazione
a norma del §. 112. del detto
Codice Civile Austriaco;

Considerando quindi che se
il Governo di Vienna non sul-
le riconoscere efficace per la tra-
scrizione del titolo e della dotazio-
ne, l'approvazione data dalla
Legittimazione, né l'annotazione
eseguita dal Tribunale di Prima
Istanza di Milano, egli è che ri-
tengo che il Barone Bonfanti,
come militare in ritiro dipendeva
colla giurisdizione militare, dalla
quale dovevano per lui compiersi
le forme di cui nel paragrafo
181 del Codice Civile Austriaco;

Che essendo morto l'avollan-
to Bonfanti prima della conferma

poteravasi ritenersi che l'adozione
fosse restata senza effetto, a ter-
mini del Decreto Aulico del 28. Giu-
gno 1837.

Che però il Governo di Vienna
non ignorando la morte dello adot-
tante Bonfanti, di cui faceva
menzione nella Nota del 23 Gen-
naio 1859, ordinava tuttavia di av-
viarsi da parte della competente
Autorità militare l'approvazione dell'
atto di adozione, il che importa che
riteneva abbastanza adempite le for-
me magistrali prescritte dalla Legge,
ed eseguite in buona fede durante
la vita dello adottante dalla D. e R.
Sueggettenza, e dal Tribunale di
Prima o Seconda Istanza di Milano, o che
compiute le procedure di Conferma
per semplice osservanza delle rego-
le militari innanzi al Tribuna-
le di Verona, volvasi supplire
in via di grazia al precedente di-
fetto di esse, o che almeno non
interveniva per parte dello Stato
e nell'interesse Governativo valer-
si della eccezione della inefficacia
dell'adozione, e quindi concedere il
prospetto del titolo e della dotazione
fosse che sarebbbero adempite le
procedure di Conferma innanzi
all'autorità militare.

Considerando che annesse
le Province Lombarde al Regno

111
L'Italia, benché non fosse in appo-
applicato il Codice Civile Austriaco
che nello art. 209. - porta una dispo-
sizione affatto contraria a quella del
Decreto Aulico del 22 Giugno 1837 -
e permette la continuazione del
giudicamento di conferma dell'ave-
zione anche dopo la morte dell'
avollante che abbia prestato il suo
consenso - tuttavia non è men vero
che col Decreto Legislativo del 30 Ot-
tobre 1859 fu abolito il foro militare
in Lombardia, e tutte le persone,
che per l'innanzi dipendevano da
esso per gli affari civili, cose conten-
ziosi come non contenziosi, furono
richiamate alla giurisdizione civile
ordinaria;

2
Che imperante il Codice Civile
Austriaco niente altro restava da
compiere al Carchini, e gli altri
colla giurisdizione civile compiuta
in buona fede prima della morte
dell'avollante Bonfanti acquista-
vano l'efficacia di cui per avven-
tura il Governo di Vienna, gli ave-
va trovati manchevoli. Se l'avol-
lante Bonfanti avesse potuto tri-
varsi vivente per approvarli, o
almeno per non impugnarli;

3
Che dopo la pubblicazione
del Codice Civile del Regno d'Ita-
lia, il cui articolo 217 risponde
in parte all'art. 209 del Codice

Cirile Albertino, se la morte dell'avitante, dopo la prestazione dell'atto di consenso non toglie che sia continuato e compiuto il procedimento di azione, acquista maggiore efficacia la precedente considerazione.

Considerando che la morte del Bonfanti Ardenne sotto l'impero del Codice Civile Austraco per il cui paragrafo 182. la nobiltà e le armi gentilizie non passano alla prole passiva senza il Sovrano consenso;

che d'altiori il Sovrano consenso per le azioni di coloro che intendono trasmettere i titoli e le dotazioni autorizzate col Settimo Statuto Costituzionale del primo Regno d'Italia, fu una condizione imposta ed inerente ai detti titoli e dotazioni per gli articoli 59 e 60. del precitato Settimo Statuto;

che se per l'avvenire sono stati aboliti i maggioraschi e disciolti i vincoli di quelli già esistenti, in modo che per gli immobili che ne costituiscono la dotazione si fa luogo alla successione libera secondo il diritto comune come per ogni altra proprietà del titolare, salvo le restituzioni transitorie, di cui negli articoli 24 e 25 e del Decreto Legislativo del 30 Novembre 1867. la successione ai titoli continua ad essere di pubblico

cirillo, secondo un'usanza privile-
giata di primogenitura regolata in
leggi speciali, sottoposta ad esa-
me di capacità dei nuovi titolari
e quindi vincolata al Rejo assen-
so e benepiacito, specialmente
quando per l'adozione il titolo
trapassa dalla famiglia a cui
fu conferito, ad un'altro che non
potrebbe assumersi come una pro-
prietà privata, senza il regio-
gratimento.

2
L
che nel caso in cui la dota-
zione, annessa al titolo proviene
da liberalità dello Stato, e consiste
in una rendita pubblica, immobi-
lizzata, di cui lo Stato è debitore,
è indispensabile che il Governo ne
conosca e dichiari se la rendita
è ancora dovuta, ed a chi sia
dovuta;

che se l'adozione del
Carchini non fosse riconosciuta
legittima ed efficace, la dotazione
ricadrebbe a favore dello Stato
e non mai dei successibili colla-
terali del Barone Bonfanti, se
pure vi sono; dappoi che il mag-
giorasco fu costituito unicamente
in favore di lui, e dei suoi di-
scendenti anche adottivi e in di-
fetto di discendenza fu dichiara-
to reversibile allo Stato.

Considerando che per infermare

L'adozione o per non riconoscerla, do-
vrebbe il Governo accipere il difetto,
o la conferma del giudizio militare, ca-
lui soppresso col Decreto del 30-
Ottobre 1859 come eccezionale e con-
trario ai principii di civile eguaglian-
za sanciti dallo Statuto, o l'inef-
ficacia della adozione non confermata
prima della morte dell'asattante.
Secondo il Decreto Aulico del 21 Giu-
gno 1837, contro lo Spirito non solo
dell'Art. 209. del Codice Civile Alberti-
no, ma anche dell'articolo 217 del
Codice Civile del Regno d' Italia; la
quale cosa sarebbe incorso, e meno
equo, dovendo lo Stato allegare in
tal caso principii e sistemi, che la
sigente Legislazione riprovava per lo
completarsi col danno del Carchim
le cui istanze troverebbero facile acco-
so presso i Tribunali per le ragioni
di sopra ricordate e perché gli effetti
dell'adozione compiuta e confermata
secondo il Codice Civile Austriaco non
furono che sospesi dalla risoluzione
Governativa di Vienna, col fermo
proposito risultante dal dispaccio
del 23. Gennaio 1859. di riconoscere
l'adozione dopo la conferma del
giudizio militare, nonostante la
morte dell'asattante, e contro il
Decreto Aulico del 1837. il che pro-
verebbe che l'adozione tenersi compiuta
e richiedereasi quest'ultima forma.

innanzi al Tribunale di Cremona per
semplice deferenza all' autorità Mi-
litar.

Che se allo Stato non convie-
ne promuovere un litigio, e fa
l' uopo riconoscere l' adottivo nel
possesso del titolo e della dotazione
non è men vero che apparteniamo
esclusivamente ai tribunali il de-
cidere le questioni di Stato delle
persone, ed esseno le loro deci-
sioni in simile materia pregiu-
diziali per tutti anche per coloro
che non interessano nei giudizi
si dovrebbe attendere la decisione
dei tribunali, se lite fosse insor-
ta, e dovesse immediatamente
insorgere coi collaterali succeffi-
bili del Bonfanti, se pure si sono
non già per il titolo, la nobiltà,
le armi gentilizie, e la dotazione
le quali cose furono unicamente
concedute alla sua discendenza
ma per altri beni allodiali e
liberi, e per il cognome che sareb-
be assunto dal Turchini:

Espresso l' avviso che veri-
ficato prima per mezzo del Ro-
gio Procuratore di Milano se si
è lite insorta contro il Turchi-
ni nella quale sia impugnata
l' adozione del 1849, e se egli è
in possesso della qualità ereditaria
per i beni liberi del Bonfanti

Se pur si sono, debba prestarsi il Re-
gio assenso - salvo i diritti dei terzi,
alla trasmissione col titolo di Barone
e della dotazione di L. 6000. in per-
sona del Carchini, con le riserve
di cui nell'ultimo Capoverso dello
Art. 24, e colla iscrizione di cui
nel Capoverso dell'articolo 21 del R.
Decreto del 30 Novembre 1867 N. 2606.

Uniformandosi a tale parere il
Ministero dell'Interno dopo aver ri-
chiamati gli atti opportuni per rico-
noscere che l'eredità abbandonata dal
Barone Bonfanti era stata aggiun-
cata al suo figlio adottivo S. Anto-
nio Carchini, nominato erede univer-
sale col testamento 23. Aprile 1850,
e che nessuna lite era stata promossa
per impugnare allo istante il
diritto di succedere nel summenzionato
Abbagliarisco, nella Udienza del 13 Set-
tembre 1868. sottopose alla Sanzione
di S. M. il decreto che fu anche re-
gistrato addi 1. Ottobre 1868 alla Corte
dei Conti, con cui il ricorrente "S. An-
tonio Carchini Bonfanti fu ricono-
scito quale figlio adottivo del de-
funto Generale Barone Antonio
Bonfanti col diritto di succedere
nel titolo di Barone coll'uso
dello Stemma corrispondente, e nel
godimento della perpetua dotazione
di L. 6000. sotto la riserva di
cui nell'ultimo Capoverso dello

Art. 24. e colla iscrizione di cui nel
Capoverso dell'Art. 25 del Real
Decreto 30 Novembre 1863. N.º 2606.

All' oggetto però che il Barone
Carchini Bonfanti possa essere immef-
so nel governo della suaccennata
dotazione di annuo L. 6000 - e d' uopo
che si accenda sul Gran Libro del
Debito Pubblico la rendita corrispon-
dente, dacché il Governo Austriaco aveva
fatto raziare dalle iscrizioni del Monte
Lombardo Veneto fino dall' anno 1853
quella stessa dotazione, ed il Governo
Italiano di conseguenza non ebbe ad
iscriverla nel proprio Gran Libro non
essendogliene passato il carico per gli
effetti dell' Art. 7.º del Trattato di
Kunig del 10 Novembre 1859.

Non essendovi adunque necessario
di iscrivere ora nel Gran Libro suddetto
quella rendita in aumento all' attuale
consistenza del consolidato 5 % e per
ciò occorre che a senso dell' Art. 2.
della legge fondamentale del Debito
Pubblico del 10 Luglio 1861. N.º 94 - l' Am-
ministrazione del Debito Pubblico sia
autorizzata con una legge speciale
Questa poi l' Art. 12. della
legge 4. Agosto 1861. N.º 174. la suddetta
rendita deve essere iscritta nel Gran
Libro con decorrenza del semestre in
corso, e cioè con godimento dal 1.º
Gennaio 1869.

al Dottor. Carchini Bonfanti

Nelle

però compete il pagamento della dotazio-
ne a partire dal semestre che era
in corso all'epoca della morte del
suo padre adottivo avvenuta l'11
Dicembre 1851. e per conseguenza
oltre alla iscrizione della suddetta
rendita, occorre lo stanziamento nella
parte straordinaria del Bilancio
passivo del Ministero delle Finanze
della somma corrispondente al monta-
re degli arretrati della rendita menzionata
dal 1° Luglio 1851. a tutto 31. ocom-
bre 1868. da pagare al preteitto Sig.
Carchini Bonfanti.

Risponde a questo duplice
scopo lo schema di legge, che di
concerto con l'onorevole mio collega
il Ministro dell'Interno ho l'onore
di presentarvi con preghiera di
approvazione.

Signor

Progetto di legge

Vittorio Emanuele II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia


Articolo 1°

Il Governo del Re è autorizzato a far
iscrivere sul Gran Libro del Debito Pubblico
dello Stato in aumento al Consolidato 5 per
cento una rendita di lire Settemila (L. 6000)
con godimento dal 1° Gennaio 1863, a tit-
olo di dotazione inerente al Maggioreasco
creato a favore del Generale Barone
Antonio Bonfanti ^{col Decreto} del cessato Regno
Italiano del 5 Maggio 1810, e confermata
in favore del Dottore ~~Antonio~~ Antonio
Carchini Bonfanti, nipote e figlio
adottivo del prenominate Barone per
effetto del Reale Decreto del 13 Settembre
1862, sotto la riserva di cui nell'ultima
~~conservazione dell'art. 25.~~ del R. Decreto
30 Novembre 1865. N° 2606, e favore la
conservazione della quietanza a forma dell'art. 25.
del Decreto ~~in fine~~ Articolo 2°.

capoverso dell'art. 14,
e favore la quietanza
della quietanza

Al Capitulo 177. del Bilancio pas-
sivo del Ministero delle Finanze

(parti Straordinarias) per l'anno 1869.
e aggiuntos las Sommas a Lire Cento
cinquemila (L 105000) per soddi
ffare le renite decorse dal 1.º Luglio
1851. al 31. Dicembre 1868. a favore
della dotazione di cui al Capitolo
precedente.



N° 309.

Progetto di legge presentato
dal Ministro delle Finanze
(Cambrey-Digny)
nella tornata 20. Maggio 1864

Autorizzazione della iscrizione
sul gran Libro del Debito Pubblico
di L. 6000. di Rendita 5 %
a favore del Barone Antonio
Carchini Bonfanti